

ALLEGATO "B"

del REPERTORIO N. 62.635
15.828

RACCOLTA N.

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali denominata:

"SERVIZI COMUNALI S.p.A."

Articolo 2 – Sede sociale

La società ha sede sociale in Sarnico (Bg).

La società può istituire e sopprimere sedi secondarie.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere agenzie, depositi, uffici amministrativi e di recapito a servizio dell'utenza.

L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo comma del presente articolo.

Articolo 3 – Durata

La durata della società viene fissata al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 – Oggetto

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare, e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti "in-house providing", la società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci a condizione che una quota

superiore all'80% del fatturato della società venga effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e che le attività svolte nei confronti di non soci abbiano una evidente attinenza con gli scopi societari e non siano antieconomiche per la società.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti.

Articolo 5 – Capitale sociale

Il Capitale sociale è di

Euro 9.388.860,00

(novemilionitrecentottantottomilaottocentosessanta virgola zero centesimi) diviso in n. 120.370 (centoventimilatrecentosettanta) azioni del valore nominale di Euro 78,00 (settantotto virgola zero centesimi) ciascuna.

Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria; in caso di aumento del capitale anche mediante conferimento di delega all'organo amministrativo nei limiti previsti dalla Legge.

Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni sociali sono nominative e indivisibili e conferiscono ciascuna eguali diritti al possessore. Ogni azione dà diritto ad un voto. A seguito della deliberazione di un aumento di capitale, salvo diversa disposizione assembleare ai sensi dell'art.2441 comma cinque del codice civile, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di un numero di nuove azioni pari alla quota percentuale di azioni possedute secondo le risultanze del libro soci alla data della delibera assembleare di aumento del capitale sociale.

Articolo 7 – Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà attivare la procedura di cui all'art. 7 bis.

Il trasferimento totale o parziale delle azioni possedute dai soci a terzi acquirenti sarà valido solo se i terzi acquirenti sono enti pubblici locali.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Articolo 7-bis - Vendita delle azioni

La vendita delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta alle procedure concorsuali pubblicistiche secondo le seguenti modalità:

- a) avvio, da parte dell'ente cedente, di una procedura di gara riservata esclusivamente ad enti pubblici locali;
- b) comunicazione da parte dell'ente cedente, con raccomandata a.r., del bando di gara e dell'esito della stessa all'organo amministrativo della società;

- c) comunicazione, a cura del consiglio d'amministrazione, per raccomandata a.r., del risultato della gara e del relativo bando agli altri enti locali soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b);
- d) comunicazione, tramite raccomandata a.r., entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui alla precedente lettera c), da parte degli altri enti locali soci al consiglio d'amministrazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'esito della gara o dal valore posto a base d'asta, in caso di asta deserta;
- e) l'assenza di risposta entro i termini di cui alla lettera precedente, consente all'ente cedente di perfezionare la vendita delle proprie azioni a favore dell'aggiudicatario della gara.

Articolo 8 – Assemblea

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni sono prese in conformità al presente statuto.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio e per le altre deliberazioni previste dall'art.2364 del codice civile deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è altresì convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 9 – Esercizio del "controllo analogo"

Il controllo analogo viene esercitato da parte degli enti aggiudicatori in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo, di seguito anche 'Comitato' che, per l'espletamento delle attività di sua competenza e dei poteri allo stesso riconosciuti, può avvalersi del Comitato Tecnico.

Il controllo analogo viene altresì esercitato in forma individuale dai singoli soci, per quanto concerne i servizi espletati nel territorio di riferimento attraverso l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio.

L'esercizio del controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio economico finanziario e la gestione efficiente della società.

Articolo 9 bis Comitato per il controllo Analogo (controllo analogo congiunto)

Il Comitato è formato da un rappresentante di ogni socio aggiudicatore di servizi mediante le modalità dell'"*in house providing*" individuato nel legale rappresentante **del socio o in un suo** sostituto ai sensi di legge.

Il funzionamento del Comitato e la nomina del suo Presidente sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.

Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

Il controllo analogo congiunto è esercitato con le seguenti modalità:

a) *Controllo ex ante*

Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita in maniera vincolante le funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione, pena la loro inefficacia, dei seguenti documenti di programmazione annuale:

- Relazione programmatica;

- Bilancio preventivo;
- Piano strategico e industriale;
- Piano annuale e pluriennale degli investimenti;
- Piano occupazionale;
- Piano delle alienazioni;
- Piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio.

In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante da uno dei documenti che precedono, anche il singolo socio affidante potrà interrogare il Comitato perché richieda all'organo amministrativo di disporre la revoca e la rimozione degli effetti, fatta salva la possibilità di ratificarne l'operato se di interesse della Società. Nel caso in cui l'organo amministrativo non si uniformasse alle richieste del singolo socio affidante, quest'ultimo potrà proporre la decadenza secondo quanto previsto nell'articolo 14-ter.

b) Controllo contestuale

La Società dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società e dei servizi affidati dai Comuni soci, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione e agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. In tale ultimo caso, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato e agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità.

Il Comitato, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, se necessario delegando l'attività ad uno o più dei suoi componenti ovvero al Comitato Tecnico, può:

- i. disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal direttore generale;
- ii. convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società;
- iii. acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001;
- iv. richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale.

c) Controllo ex post

Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati per la nomina:

- dell'organo amministrativo;
- dei membri del Collegio Sindacale;
- del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e può chiedere ai suddetti organi di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza, come previsto dagli articoli 14 e 19 dello Statuto.

Il Comitato esprime il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie, non dovute da obblighi normativi, che incidano direttamente sulla gestione dei servizi affidati alla Società.

9-ter Esercizio del controllo analogo da parte dei singoli soci

Sono riconosciuti a ciascun socio affidante, anche singolarmente nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli

espletati in favore degli altri soci:

- i. la facoltà di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun socio in seno al Comitato, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;
- ii. la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;
- ~~iii.~~ il diritto alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regola in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere i) e ii) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, il socio potrà recedere dal contratto.

Articolo 10 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Qualora previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 11 – Partecipazione all'assemblea

Per avere diritto ad intervenire all'assemblea, i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.

Articolo 12 – Costituzione e deliberazione dell'assemblea

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 13 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in difetto, dal vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale della assemblea sia redatta da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal segretario.

Articolo 14 – Amministrazione

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea.

L'Amministratore Unico è scelto all'interno di una rosa di candidati individuata dal Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa di nomi individuata dal Comitato. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata dalla assemblea prima di procedere alla nomina dei suoi componenti.

Se non è nominato dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti; se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più Consiglieri, la loro sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della suddetta frazione.

La composizione dell'organo amministrativo dovrà rispettare le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia per le società a controllo pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore, che dovrà possedere una comprovata esperienza nel settore operativo specifico della società o in quello amministrativo.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso, il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dalla assemblea, previa indicazione del Comitato, e potrà essere differenziato in funzione della carica ricoperta. Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto all'art. 9, l'organo amministrativo è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo, sentito il Comitato, può nominare un direttore generale, procuratori speciali e mandatarî in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 14 bis – Responsabilità per le sanzioni

Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la società assume a proprio carico il debito per sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni commesse, senza dolo o colpa grave, dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro conferiti.

L'azione è dolosa in particolare quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile, dell'imposta o del contributo ovvero è diretta ad ostacolare l'attività di accertamento.

La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata o quando risulta evidente ed indiscutibile l'inosservanza di elementari obblighi tributari.

L'inadempimento occasionale e non ripetuto sistematicamente nel tempo di obblighi inerenti i versamenti di imposte, tasse e tributi in genere non si considera colpa grave.

La colpa grave s'intende provata nell'ipotesi in cui i giudici tributari si saranno pronunciati in tal senso.

Articolo 14 ter – Decadenza degli amministratori

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.

L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

Articolo 15 – Sostituzione degli amministratori

In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il consiglio può provvedere alla surrogazione provvisoria, sentito il Comitato.

Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato.

Per la decadenza dei consiglieri nominati nel corso del triennio si applica l'art.2386 del codice civile.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 16 – Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale o dal comitato, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In mancanza o impedimento del Presidente il consiglio di amministrazione può essere convocato dal vice-presidente, se nominato, o da un consigliere delegato, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma, posta elettronica o altri mezzi simili espressamente comunicati da spedirsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo almeno un giorno libero prima di quello previsto per la convocazione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In mancanza delle formalità di convocazione suddette il consiglio di amministrazione è ritenuto valido in caso di presenza totalitaria dei consiglieri di amministrazione in carica e dei sindaci effettivi; in questo caso non si potrà validamente deliberare qualora un solo membro del consiglio di amministrazione o un solo sindaco effettivo dichiarino di non essere sufficientemente informato sull'argomento posto in discussione.

Qualora previsto nell'avviso di convocazione, è ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio d'Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 – Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18 – Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del

Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai Consiglieri Delegati, al direttore generale e ai procuratori speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 19 – Collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni vigenti applicabili alla Società.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa indicata dal Comitato.

La nomina dei membri del collegio sindacale deve essere fatta in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e un membro supplente; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta frazione.

I sindaci rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'assemblea su indicazione del Comitato.

L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previa indicazione del Comitato.

Su richiesta del Comitato il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti riferiscono allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Articolo 20 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, dalla relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio e le prescritte relazioni dovranno essere inviate agli azionisti a cura dell'organo amministrativo almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio stesso, anche mediante utilizzo di strumenti informatici.

Articolo 21 – Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come seguente:

- a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a riserva straordinaria per la necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

Articolo 22 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, o nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione della società

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta

La Società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti e del Comitato relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali affidati.

Sono fatte salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari. Qualora dall'applicazione di taluna delle disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato, ogni socio affidante, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare lo statuto alla normativa vigente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto s'intendono richiamate le disposizioni di legge che regolano le società per azioni.

Firmato: Nicoletta Morelli Notaio. Vi è Sigillo.